

DOMANDA DI ESONERO VERSAMENTO TASSE STATALI

(solo per gli studenti che si iscrivono in classe quarta e quinta)

Al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico F. Arcangeli
di Bologna

Oggetto: domanda di esonero versamento tasse Statali per l'anno scolastico 2022/2023 per motivi di _____.

l sottoscritt _____, nat_ a _____
il _____, residente a _____, in Via
_____ n. __, codice fiscale _____, iscritto e
frequentante la classe _____ sezione _____ per l'anno scolastico 2021/2022, presso codesto Istituto,
chiede

l'esonero del pagamento per motivi di: (**croettare la voce che interessa**)

- **reddito*** (nel caso allegare modello ISEE 2021), per l'anno scolastico _____
- **merito*** l sottoscritt dichiara di essere a conoscenza che l'esenzione spetta agli alunni che riportano una media finale pari o superiore ad 8/10 e che qualora allo scrutinio finale dell'anno scolastico 2021/2022 il risultato non venisse raggiunto, si è tenuti al pagamento della tassa

Bologna, _____ **Firma** _____

Firma dal genitore per studente minorenn _____

Esenzione dalle tasse scolastiche statali

L'art. 200 del T.U. 297/1994 definisce e regola i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.

Meriti scolastici, quando si prevede il conseguimento allo scrutinio finale di una media di voti pari o superiore agli 8/10 (nel caso in cui la media non venga conseguita, la famiglia dovrà provvedere al pagamento).

I limiti di reddito per il pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2022/2023, sono stati indicati nella nota MIUR n. 13053 del 14/06/2019.

Sempre l'art. 200 del T.U. 297/1994 stabilisce che:

- **ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia inferiore a otto decimi**
- **l'esonero dalle tasse scolastiche non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti**
- **i benefici previsti per l'esonero dalle tasse scolastiche si perdono per quegli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni o in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.**